SCUOLA REALE

POLITECNICA

VITTORIO EM. III

Digitized by Google

BIBLIOTECA PROVINCIALE

Armadio

Palchetto

Num.° d' ordine

Digitized by Google

Misc. A 55. 388.

BIBLIOTECA NAZIONALE VITTORIO EM. III
B. Prov.
Miscellanea
A
55
388
NAPOLI

BIBLIOTECA PROVINCIALE di NAPOLI

Digitized by Google

Digitized by Google

GIOACCHINO NAPOLEONE

Per la grazia di Dio e per la costituzione dello stato Re delle due Sicilie, principe e grande ammiraglio di Francia.

Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto siegue:

BIBLIOTECA PROVINCIALE di NAPOLI

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1. Esisterà in Napoli una scuola reale politecnica e militare destinata a propagar la coltura delle scienze matematiche e chimiche, dell' arte militare, delle arti grafiche e delle belle lettere, per fornire gli ufficiali di cavalleria e di fanteria alla nostra armata, e per formare gli allievi delle scuole di applicazione, dell' artiglieria di terra e di mare, del Genio, degl' ingegneri geografi, degl' ingegneri di costruzione marittima e di quelli di ponti e strade.

2. Questa scuola sarà stabilita nell' edifizio della Nunziatella, il quale con tutto quel che ne dipende sarà affidato al governatore della scuola medesima.

3. Uno stabilimento siffatto sarà sotto l'autorità e la dipendenza del Ministro di guerra e marina.

4. Non si ammetteranno nelle scuole di applicazione dell' artiglieria di terra e di mare,

678489 SBN

del Genio, degl' ingegneri geografi, degl' ingegneri di costruzione marittima e di quelli di ponti e strade, che i soli allievi della scuola politecnica reale e militare, qualora ne saranno giudicati degni a norma della presente legge.

TITOLO II.

Composizione ed organizzazione della scuola reale politecnica e militare.

Personale.

5. La scuola avrà

1 governatore ufficial generale;

1 colonnello comandante in secondo, direttore degli studj;

1 capitano ajutante maggiore della scuola;

4 esaminatori, cioè due scelti tra i professori institutori della scuola, per conoscere nel corso dell' anno i progressi degli allievi; e due che uniti a' primi saranno incaricati di esaminare quelli che domandano di essere ammessi alla scuola, gli allievi che passar debbano da una classe ad un' altra; e quelli che destinar si debbano al servizio dello Stato.

8 institutori professori primarj, cioè:

1 di sintesi, di solida, di trigonometria, e le sezioni coniche comprese;

1 di analisi e sua applicazione alla geometria;

1 di

1 di geometria descrittiva;

1 di meccanica, di fisica e di principj di astronomia relativi alla geografia;

1 di chimica generale e di applicazione della medesima alle arti;

1 delle scienze militari e della formazione delle carte geografiche e topografiche;

1 di belle lettere e di storia;

1 di disegno di ogni specie e di architettura.

Institutori professori secondarj:

1 di sintesi, di solida, di trigonometria, e le sezioni coniche comprese;

1 di analisi e sua applicazione alla geometria;

1 di meccanica, di fisica e di principj di astronomia relativi alla geografia;

1 di chimica e sua applicazione alle arti,

1 di geografia locale e di storia;

2 di grammatica italiana, latina e belle lettere;

2 di lingua francese;

1 di disegno di figura e di paesaggio;

1 di disegno delle carte geografiche e topografiche;

1 di disegno di fortificazione;

2 ufficiali di commissione, uno del Genio ed uno di artiglieria per le instruzioni teoriche e pratiche corrispondenti a queste armi.

Instruttori.

1 di amministrazione militare,

1 di equitazione,

2 di scherma,

2 assaltanti,

1 cappellano incaricato delle instruzioni religiose.

Biblioteca.

1 bibliotecario, da scegliersi tra gli esaminatori institutori;

1 sotto-bibliotecario da scegliersi tra i professori secondarj;

1 custode.

Infermeria.

1 medico;

1 chirurgo;

2 infermieri;

Amministrazione.

1 amministratore;

2 ajutanti dipendenti dal Consiglio di amministrazione.

6. Il numero de' professori e degli agenti secondarj necessarj all'instruzione ed all' amministrazione saranno accresciuti o diminuiti in ragione del bisogno, secondo il regolamento che si formerà dal Consiglio d'instruzione e di amministrazione, e che sarà approvato dal Ministro.

7. Vi sarà per la polizia e per l'instruzione militare degli allievi

1 capo

1 capo di battaglione,
1 quartier-mastro tesoriere,
3 capitani,
3 tenenti,
3 ajutanti sotto-ufficiali, presi dagli zappatori o dall' artiglieria,
1 armiere.

8. Il numero degli allievi sarà di 225.

Quanto alla polizia, alla disciplina ed all' instruzione militare, saranno divisi in tre compagnie.

Ciascuna avrà
1 capitano,
1 tenente,
1 ajutante sotto-uffiziale, e
75 allievi, de' quali
1 sergente maggiore,
1 foriere,
2 sergenti,
4 caporali,
67 allievi,
2 tamburi presi fuori della scuola.

9. Se il bisogno dello Stato lo richiederà, il numero degli allievi sarà aumentato sino a 300; e le compagnie saranno quattro.

10. Quanto all' instruzione scientifica, gli allievi saranno distribuiti in quattro divisioni. La prima sarà di 92, la seconda di 93, la terza di 20, e la quarta anche di 20. Se gli allievi

saranno aumentati a 800, le divisioni si aumenteranno in proporzione.

11. Tutti i militari impiegati nella scuola saranno considerati come in attività di servizio.

12. Per l'esatto regolamento della scuola vi saranno tre Consigli, cioè uno di amministrazione, un altro d'instruzione, ed un terzo di perfezionamento, ed in oltre un *giurì* di esame.

13. Il Consiglio di amministrazione sarà composto

dal governatore presidente,
dal comandante in secondo,
da due institutori e
da due capitani delle compagnie, nominati dal Ministro.

Il quartiermastro farà le funzioni di segretario.

Il comandante in secondo rimpiazzerà, come presidente, il governatore, allorchè questi sarà assente.

Il Consiglio d'instruzione sarà composto dal comandante in secondo e da tutti gl' institutori; e terrà le sue sedute almeno una volta la settimana. Esso sarà preseduto dal governatore, o dal comandante in secondo in sua assenza. L'ufficiale del Genio o dell' artiglieria attaccato alle scuole, a scelta del governatore, ne sarà il segretario.

Il Consiglio di perfezionamento sarà formato
dal governatore presidente,

da

da quattro esaminatori,

dal comandante in secondo, direttore degli studj,

da due membri della società reale, scelti nella classe delle scienze matematiche e fisiche, tra que'che si occupano specialmente della chimica e delle arti grafiche,

da due commissarj nominati dal Consiglio d' instruzione tra i membri che lo compongono,

e da due ufficiali generali o superiori nominati dal Ministro di guerra e marina.

14. Il governatore presiede a' Consigli ed a' *giurì*; e vi ha voce preponderante in caso di parità. Egli comunica col Ministro della guerra per tutto quello che ha rapporto alla scuola.

Il governatore prende conto dell' esecuzione delle lezioni e ripetizioni.

Egli è incaricato di tutto ciò che riguarda la polizia, la disciplina, il mantenimento e gli esercizj militari; ma non può scegliere per tali esercizj le ore consecrate da' regolamenti agl' insegnamenti teorici e pratici delle scienze e delle arti.

Accorda tutti i permessi ed i congedi; impone le punizioni; ma non può congedare un allievo dalla scuola senza l' autorizzazione del Ministro.

Si procurerà che le pene di disciplina non dispensino gli allievi dall' assistenza allo studio ed agli altri esercizj della scuola.

Obblighi de' Consigli di amministrazione, d'instruzione e di perfezionamento.

15. Il Consiglio di amministrazione sarà incaricato dell' amministrazione de' fondi assegnati al mantenimento della scuola; esaminerà i mezzi di miglioramento e di economia da introdurvisi; e determinerà le spese straordinarie da domandarsi al Ministro, e gli oggetti da sottomettere alla sua approvazione.

16. Il Consiglio d'instruzione si occuperà dell' insegnamento delle scienze e delle arti che ne fanno l' oggetto; dell' impiego del tempo; della scelta delle opere e de' modelli i più proprj a perfezionare l'instruzione degli allievi. Esaminerà ed approverà i regolamenti che gli saranno proposti; e deciderà sulle proposizioni particolari concernenti questi oggetti.

Ogni volta che il Consiglio si unirà, i membri che lo compongono si firmeranno su di un foglio di presenza. Le deliberazioni ed il processo verbale di ogni seduta saranno firmati dal presidente e dal segretario.

Si pubblicherà ogni tre mesi un giornale il di cui oggetto sarà di far conoscere l'andamento dell' insegnamento della scuola, non meno che il profitto degli allievi ed il lavoro degl' institutori e degli altri agenti che concorrono all' instruzione.

Il segretario del Consiglio raccoglierà i materiali che debbono comporre questo giornale, con dargli la forma conveniente; e porrà tutte le sue cure per tenere questo lavoro costantemente in corrente.

17. Il Consiglio di perfezionamento si unirà nel mese di ottobre: ed in ogni anno farà il suo rapporto sulla situazione della scuola e su i risultati di utilità ch'essa avrà data allo Stato. In questo rapporto esporrà le sue osservazioni sul perfezionamento della disciplina e dell'insegnamento, e proporrà i cambiamenti che potranno aver luogo,

1.° sul programma di ammessione,

2.° sull'instruzione,

3.° sul personale degli agenti e degli allievi,

4.° sulle spese che saranno divise in fondi d'instruzione, masse di pensioni e spese temporanee,

5.° sul regolamento di polizia e di disciplina,

6.° sulla corrispondenza delle instruzioni che la scuola aver dee colle scuole di applicazione de' servigj pubblici.

Materiale.

18. Lo stabilimento della scuola comprende

1.° una biblioteca militare delle arti e delle scienze:

2.° un

2.° un gabinetto di macchine per l' esperienze fisiche:

3.° un gabinetto per l' esperienze chimiche ed un laboratorio:

4.° un gabinetto di storia naturale di minerali e vegetabili necessarj per gli oggetti d' instruzione della scuola:

5.° i materiali, gli utensilj ed istrumenti necessarj per gli esercizj degli allievi delle differenti armi:

6.° una sala d'armi. Queste saranno somministrate da' magazzini di artiglieria:

7.° una infermeria o sia ospedale:

8.° una cavallerizza e suoi attrezzi.

19. La biblioteca attuale della Nunziatella, e tutte le macchine che vi sono depositate, saranno addette alla scuola reale politecnica e militare.

TITOLO III.

Polizia e disciplina degli allievi.

20. L' uniforme degli allievi sarà *bleu* celeste. La forma e le dimensioni saranno determinate dal governatore ed approvate dal Ministro.

21. Sarà fissato da un regolamento particolare il modo di vivere, la disciplina e la caserma.

22. Le compagnie manovreranno nelle grandi ri-

riviste ed al campo, allorchè sarà da Noi ordinato.

23. Gli allievi potranno essere per condotta riprensibile congedati dalle scuole con determinazione del governatore approvata dal Ministro.

24. Gli allievi che abbiano lasciato la scuola per qualunque ragione si voglia, o che abbiano abusato di un congedo temporaneo ottenuto dal governatore, non potranno esservi ricevuti di nuovo se non dopo l' intervallo di un anno, e nel modo determinato per la prima ammessione.

25. Gli allievi che escano dalla scuola per le divisate cagioni, cominceranno da quel momento il loro primo anno di coscrizione, se abbiano compito i 17 anni: ed il Consiglio di amministrazione sarà tenuto ad avvisarne gl'Intendenti delle provincie alle quali appartengono.

26. I servigj degli allievi saranno ad essi considerati come servigj militari dal giorno in cui saranno stati ammessi nella scuola.

TITOLO IV.

Scopo dell' insegnamento, modo e durata del medesimo.

27. L'instruzione della scuola reale politecnica e mi-

e militare abbraccia tra le scienze la sintesi, l'analisi, la geometria analitica e descrittiva, la meccanica, la macchineria, la fisica, la chimica e le sue applicazioni alle arti, la topografia, la scienza della guerra, le belle lettere, la storia, le grammatiche, l'architettura, le costruzioni di pubblici lavori ed ogni specie di disegno.

28. Tutti questi studj si faranno nello spazio di quattro anni dagli allievi destinati a' corpi facoltativi. La ripartizione, l'impiego del tempo, gli sviluppi delle diverse parti degli studj medesimi saranno determinati con un programma fatto ogni anno dal Consiglio di perfezionamento che prenderà particolar cura dell'arte di disegnare; dovendo gli allievi, prima di essere ammessi agli esami di uscita ne' corpi facoltativi, presentare quattro disegni ombreggiati di architettura, quattro di macchine, sei di fortificazione co' corrispondenti profili, e sei di carte tanto in piano geometrico che in prospettiva, conforme a' modelli determinati dallo stesso Consiglio di perfezionamento.

29. Vi sarà sempre nella scuola, durante le lezioni e le ripetizioni, un capitano o pure un tenente incaricato del buon ordine e della disciplina. I sergenti ed i caporali renderanno conto agli ufficiali di polizia, dopo ogni lezione, della condotta degli allievi.

30. Sa-

30. Saranno gli allievi tutti instruiti sul modo di cavalcare, e vie più quelli che si dedicano al servizio della cavalleria. Siffatta instruzione sarà data da un cavalcatore nella cavallerizza della scuola. I cavalli saranno scelti da' reggimenti che saranno di guarnigione nella capitale. Saranno tenuti nel quartiere della Vittoria; e saranno condotti alla cavallerizza da' soldati addetti a questo servizio, ed il cavalcatore ajutato da alcuni caporali addetti all' oggetto.

Tutti gli allievi esser debbono instruiti nell'arte di nuotare, prima di essere ammessi ne'diversi servizj a' quali sono addetti.

31. Il carattere che distinguer dee la scuola, è quello di una scuola generale destinata ad insegnare agli allievi di tutte le classi i principj e le applicazioni delle scienze e delle arti corrispondenti alla prima loro educazione ed al loro destino.

L' instruzione dee seguire i progressi delle scienze e delle arti: ed è riserbato al Consiglio di perfezionamento di additare in ogni anno e su di ogni materia le opere migliori che debbano servire all'insegnamento.

32. L' insegnamento della scuola comprende le lezioni, le ripetizioni, le interrogazioni, l' esperienze nelle sale e ne' gabinetti, ed i diversi esercizj determinati da' programmi particolari, eccitando le facoltà intellettuali all' invenzione.

33.

33. Oltre all' insegnamento divisato negli articoli antecedenti, tutti gli allievi ne'due primi anni saranno instruiti negli esercizj militari col fucile di munizione. Ogni allievo, ne' sei primi mesi della sua ammessione alla scuola, dovrà sapere instruire nel maneggio delle armi que' che entrano posteriormente; e dopo due anni dovrà sapere la scuola di battaglione.

34. Ne' primi due anni ogni allievo dovrà sapere montare e smontare un fucile, pulirlo e metterlo in istato di poter agire.

35. Gli allievi faranno il servizio di polizia della scuola, facendo la guardia per giro, in guisa che non si attrassino nello studio.

36. Durante i primi due anni, gli allievi faranno una volta il mese una marcia militare di dieci miglia col fucile, colla mucciglia e con un peso equivalente alle razioni di pane per quattro giorni.

37. Gli allievi della prima e seconda divisione soltanto dovranno eseguire gli esercizj e le manovre indicate negli articoli 33, 34, 35 e 36, ed ogni altro che si stabilirà relativamente a quest' oggetto.

38. L' anno scolastico per la prima divisione comincerà il dì primo di novembre; e per le altre subitochè il *giurì* di esame avrà terminato le sue operazioni.

39. Gli esami cominceranno ne' primi giorni

del

del mese d' agosto col metodo stabilito dal Consiglio di perfezionamento. Prima del tempo a ciò far destinato i professori delle scienze matematiche, fisiche e chimiche presenteranno agli allievi in conferenze generali il quadro delle lezioni eseguite, e gli prepareranno gradatamente agli esami medesimi.

40. Dopo gli esami, gli allievi della seconda divisione che saranno giudicati meritevoli di essere ammessi ne' corpi di fanteria e di cavalleria, riceveranno dal Ministro della guerra e marina per mezzo del governatore i brevetti di sottotenenti. Il governatore darà loro de' congedi per passare un mese nelle loro famiglie. Terminato questo permesso, essi dovranno portarsi a' loro corpi, purchè il Ministro non ordini che vi si rechino immediatamente nell' uscire dalla scuola.

41. Lo stesso metodo sarà tenuto per gli allievi della quarta divisione i quali saranno giudicati degni di essere ammessi a servire ne' corpi facoltativi.

42. Tutti gli allievi che debbono rimanere nelle scuole nel tempo che passa dalla fine de' loro esami particolari al principio del terzo anno scolastico, saranno esercitati nelle sperienze fisiche e di chimica, nella pratica delle projezioni grafiche e topografiche sul terreno, e nel disegno di figura, di paesaggio e di to-

po-

pografia. E' si occuperanno altresì de' lavori indicati ne' diversi programmi.

43. Nell' intervallo di questi lavori, gli allievi visiteranno i musei, i gabinetti scientifici, le grandi manifatture, i monumenti ed i pubblici edificj. Essi saranno condotti almeno otto volte ne' musei di scoltura e di pittura. I professori di disegno, di architettura e di storia gli accompagneranno, e faranno loro le osservazioni che giudicheranno le più proprie a formare il loro gusto. Gli allievi noteranno le osservazioni e le compileranno sotto forma di rapporti o di memorie, seguendo le instruzioni ed i consigli che riceveranno dagl' institutori.

44. In tempo delle vacanze, le marce militari indicate nell' art. 36 si eseguiranno una volta la settimana: e gli allievi si eserciteranno nel maneggio e nella manovra di ogni specie di cannone ed in quelle di forza. Impareranno similmente la costruzione delle fascine, de' gabbioni e delle batterie.

45. La distribuzione del tempo tra l' intervallo che dee scorrere dalla fine degli esami rispettivi al cominciamento dell' anno scolastico, sarà determinato nel mese d' agosto dal Consiglio d' instruzione.

TITOLO V.

Della nomina de' membri de' Consigli, degli esaminatori e di altri individui della scuola.

46. Nelle vacanze de' membri de' Consigli di amministrazione, d' instruzione e di perfezionamento, saranno da Noi nominati a' primi due Consigli gl' individui institutori della scuola, ed al terzo que' socj dell' accademia delle scienze che ci verranno proposti dal Consiglio di perfezionamento sulla proposizione del governatore.

Il governatore poi sulla proposizione del Consiglio d' instruzione deciderà l'elezione, l'aumento e la diminuzione de' professori secondarj.

47. Gli esaminatori saranno da Noi nominati nella guisa medesima.

48. Il governatore della scuola proporrà al Ministro gli ufficiali che egli creda proprj a comandare gli allievi: e coll' avviso del Consiglio di perfezionamento gli proporrà anche la nomina degl' institutori e degli agenti primarj della scuola.

49. La nomina de' professori ed agenti secondarj si farà pure dal governatore, e dovrà essere approvata dal Ministro.

50. In caso d' immoralità o di positiva negligenza de' funzionarj della scuola, la destituzione di essi sarà pronunciata dalla stessa autorità alla quale la nomina è stata deferita per gli articoli precedenti.

TITOLO VI.

De' fondi necessarj alle spese del primo stabilimento della scuola, del suo mantenimento e de' soldi.

51. Per provvedere a tutte le spese necessarie al primo stabilimento della scuola, mettiamo a disposizione del Ministro della guerra e marina ducati diecimila.

52. Per supplire alle altre spese che riguardano l'instruzione, la manutenzione annuale ed il perfezionamento della scuola medesima, sono da Noi assegnati trentaduemila ducati pagabili in rate mensuali ed anticipate.

Il nostro Ministro della guerra si metterà d'accordo con quello delle finanze sul modo del loro pagamento.

53. Saranno pagate dalla suddetta dotazione, tutte le spese che riguardano il materiale ed il personale d'instruzione, la pensione de'cinquanta allievi a piazza franca che ci riserbiamo di nominare, il mantenimento dell'edificio e del mobilio, le spese accidentali su questi oggetti e le indennità personali, secondo la ripartizione che se ne farà dal governatore, a norma delle disposizioni contenute ne'diversi articoli di questa legge, precedente l'avviso del Consiglio d'instruzione e di perfezionamento, da approvarsi dal Ministro. Le spese poi di caserma e

del

del mantenimento degli allievi che entrano nella scuola a pensione, si pagheranno dal fondo delle pensioni medesime.

54. Il governatore riceverà a titolo d'indennità l'annua somma di ducati mille e dugento, indipendentemente dal soldo e dagli averi del suo grado.

55. Il comandante in secondo riceverà a titolo d'indennità la somma di seicento ducati, indipendentemente dal soldo e dagli averi di attività.

56. Il soldo di ogni institutore professore primario o agente in capo non potrà esser minore di 400 ducati nè più di 600, aumentabili ogni volta che il professore stamperà nella facoltà che professa un'opera degna di premio, a giudizio del Consiglio di perfezionamento.

57. I due esaminatori che non saranno institutori, potranno avere il medesimo soldo degl' institutori professori, senza pregiudizio delle indennità di viaggio alle quali essi avranno dritto.

58. Il soldo di ogni professore o agente secondario non potrà essere minore di 200, nè maggiore di 300 ducati l'anno.

59. Le indennità divisate ed ogni altra che sarà creduta regolare ed approvata dal Ministro della guerra, saran pagate da' fondi de' 32000 ducati addetti per la dotazione della scuola.

I soldi poi di attività di tutti i militari impiegati nella scuola medesima, saranno pagati sulle riviste dal ramo della guerra.

TITOLO VII.

Modo di ammessione degli allievi nella scuola.

60. In ogni anno da' 15 d'aprile a' 15 di giugno sarà aperto un esame per l'ammessione degli allievi alla scuola reale politecnica militare.

I due esaminatori che non sono institutori, saranno incaricati di questo esame nelle varie parti del regno qui sotto indicate.

Il primo si condurrà nelle città di Capoa, Aquila, Teramo, Chieti, Campobasso ed Avellino.

Il secondo nelle città di Salerno, Potenza, Foggia, Bari, Lecce, Cosenza e Monteleone.

Uno degli esaminatori institutori sarà incaricato degli esami nella città e provincia di Napoli.

61. Non si ammetterà alcun allievo nella scuola, se uno de' suoi parenti o amici non si sia obbligato legalmente coll' Intendente della corrispondente provincia, di versare nella cassa del Consiglio di amministrazione della scuola una pensione di ducati 144 annui. Questa pensione dovrà pervenire senza spese al detto Consiglio, e sarà pagata anticipatamente, almeno per un

un trimestre, e prima del dì 15 dell'ultimo mese del corrente trimestre. L'individuo che si sarà obbligato a somministrare la pensione di un allievo sarà tenuto di far pervenire all' Intendente della provincia, prima del primo giorno di ogni trimestre, documento legale del pagamento fatto di tal pensione. Qualora ciò non si esegua, l'Intendente spedirà contro l'individuo moroso un costringimento uguale a quello che si pratica per le pubbliche contribuzioni.

La pensione degli allievi non comincerà a decorrere che dal giorno in cui saranno essi ricevuti alla scuola.

Allorchè un allievo cesserà di far parte della scuola per morte, congedo assoluto o altrimenti, il rimanente della sua pensione, sino al primo giorno del trimestre seguente, rimarrà nella cassa del Consiglio di amministrazione in aumento della massa generale.

62. Oltre le pensioni prescritte nell' art. precedente, ogni allievo dovrà, entrando nella scuola, essere provvisto dell' equipaggio quì appresso indicato, non meno che de' libri di ogni genere, righe, compassi, calamajo ed altre cose che gli sieno necessarie per l'instruzione.

L'equipaggio sarà composto di

9 camice di tela,

9 paja di calze di cotone di colore,

9 fazzoletti da tasca,
4 berretti da notte,
9 cravatte bianche,
1 cravatta di seta nera,
1 pajo di stivali,
2 paja di scarpe,
1 scatola pel grasso delle scarpe,
1 scopetta per abito,
1 pettine da sgrassare,
1 cavastracci,
1 spillo,
1 voltavite,
1 posata d'argento,
1 bicchiere d'argento,
1 bisaccia, o sia mucciglia,
1 astuccio di matematica e la squadra di legno,
1 grande ed un piccolo uniforme,
1 abito per casa.

Letto composto di
1 materasso,
2 cuscini,
4 lenzuola,
4 fodere per cuscini,
1 coverta d'inverno,
1 coverta d'està,
1 pajo di banchi di ferro,
2 tavole inverniciate.

Tutti questi oggetti saranno conformi a' modelli

delli determinati dal governatore, i quali rimarranno depositati nel Consiglio di amministrazione.

63. Co' mezzi divisati negli articoli 61 e 62 il Consiglio di amministrazione della scuola provvederà all' alloggio, al mantenimento, al nutrimento, al vestimento, all' equipaggio, al fuoco, a' lumi, tanto nello stato di salute che nelle malattie, alle penne, alla carta, all'inchiostro e ad altri minuti oggetti necessarj alla loro instruzione.

64. Sul numero de' 225 allievi stabilito per l'articolo 8, noi ci riserbiamo 50 piazze franche, alle quali nomineremo gl'individui con decreto speciale.

Le medesime saranno date

1.° A' figli de' militari che hanno reso de' servigj allo Stato:

2.° Agli allievi de' collegj civili che vi sieno a piazza franca, e che si destineranno alla carriera militare:

3.° A' giovani che trovandosi i primi sulla lista del *giurì* di ammessione, giustificheranno con pruove autentiche dirette dagl' Intendenti al governatore della scuola, che le loro famiglie non sono in istato di pagare nè tutta nè parte della pensione.

Niun allievo compreso in queste tre classi potrà essere ammesso da Noi ad una piazza

franca, prima di essersi presentato ed approvato nell' esame.

Gli allievi nominati alle piazze franche non sono dispensati da dare l'equipaggio prescritto nell' articolo 62.

65. Il mantenimento di questi cinquanta allievi sarà preso sul fondo de' 32000 ducati da Noi assegnato per la dotazione della scuola, e non potrà eccedere 144 ducati annui per ogni allievo.

66. Non potranno presentarsi all' esame di ammessione che i nostri sudditi dell'età di anni 15 a 20. Essi debbono presentare un certificato dell'amministrazione municipale del loro domicilio, che attesti della loro buona condotta e del loro attaccamento al Governo.

Aver si dee una sicurezza che abbiano una buona fisica costituzione ed una vista sufficiente pe' servizj a' quali essi si destinano: e sono obbligati a produrre un certificato autentico che abbiano avuto il vajuolo, o che sieno stati vaccinati, e che abbiano fatto il corso delle belle lettere.

67. Tutti i suddetti documenti uniti agli atti della nascita saranno presentati dagli aspiranti all' esaminatore prima dell' esame.

68. I nostri sudditi che avranno fatto due campagne o un servizio militare di 3 anni, saranno ammessi nell' esame sino all'età di 24 anni com-

compiti. Se abbiano le conoscenze necessarie per essere ammessi nella seconda e terza divisione, vi potranno essere ricevuti nel primo caso sino all' età di 25 anni, e nel secondo sino all' età di 26 anni compiti.

69. I sotto-uffiziali o soldati di artiglieria e degli zappatori e minatori, che avranno acquistato le cognizioni necessarie per essere ammessi alla scuola, potranno concorrervi sino all' età di 28 anni compiti, sotto la condizione apposta nell' art. 68 a' militari delle altre armi, cioè di giustificare le due campagne di guerra o i tre anni di servigio militare. Qualora poi abbiano essi le conoscenze necessarie per essere ammessi nella seconda o nella terza divisione, potranno nel primo caso esser ricevuti sino all' età di 29 anni, e nel secondo caso fino all' età di 30 anni compiti.

I suddetti militari in questo caso, riceveranno de' fogli di rotta per rendersi a Napoli o nella città destinata agli esami, la più prossima alla loro guarnigione.

70. Ogni aspirante alla scuola, al quale un professore del liceo, o di ogni altro pubblico stabilimento autorizzato da Noi, darà un certificato nel quale si dichiari che egli crede sul suo onore e coscienza che N. N. suo allievo è instruito abastanza per essere ammesso nella scuola, otterrà il permesso da' superiori di siffatti

stabilimenti di presentarsi all' esame nella città della provincia destinata all' oggetto nell' epoca prescritta, o nella scuola in Napoli sino al 1.° di novembre. Qualora non sarà giudicato degno di essere ammesso, ritornerà a sue spese al suo stabilimento.

71. Le cognizioni per l'ammessione alla scuola saranno indicate con un programma che sarà fatto pubblico dal Ministro di guerra, almeno tre mesi prima dell' esame, a proposizione del Consiglio d'instruzione approvato da quello di perfezionamento.

72. Sino a nuov' ordine le cognizioni per l' ammessione degli allievi nella prima, seconda e terza divisione sono le seguenti.

Per la prima.

1.° l'aritmetica;

2.° la geometria elementare piana;

3.° l' analisi grammaticale di alcune frasi italiane;

4.° lo scrivere leggibilmente e correttamente.

Questi articoli sono di obbligazione.

Per la seconda.

1.° l' aritmetica ed il nuovo sistema metrico colla distinta applicazione del calcolo decimale al medesimo;

2.° la geometria piana, solida, trigonometria

tria rettilinea e le sezioni coniche;

3.° l'algebra fino alla risoluzione dell'equazioni di secondo grado e delle equazioni indeterminate del primo;

4.° la teoria delle proporzioni e progressioni, de' logaritmi e dell'uso delle tavole de' seni;

5.° la traduzione di un passo degli ufficj di Cicerone, e l'analisi grammaticale italiana;

6.° l'attitudine di copiare una testa sul disegno che presenterà loro l'esaminatore.

Per la terza.

1.° tutte le conoscenze individuate per coloro che domandano essere ammessi nella seconda divisione;

2.° Il compimento dell'intero corso analitico, il calcolo integrale e differenziale, la geometria descrittiva e l'applicazione dell'analisi alla geometria;

3.° I principj della meccanica analitica, e con ispecialità della statica applicata all'equilibrio delle macchine semplici.

73. Gli esami di ammessione saranno pubblici. Gli amministratori de' luoghi ove si faranno, incaricheranno uno de' loro membri d'assistervi.

74. Quei che desidereranno di concorrere, dovranno portarsi in una delle città indicate nell' art. 60, e presentarsi all'Intendente il quale gli

farà

farà registrare, ed indicherà loro il giorno e il luogo ove dovran subire l' esame. Sarà lo stesso per quelli che vorranno essere esaminati in Napoli. Essi saran tenuti di presentarsi all' Intendente della provincia di Napoli, il quale gli farà registrare, ed indicherà loro il giorno e il luogo de' loro esami. La lista sarà formata nella vigilia dell' apertura dell' esame.

75. Nel mese di luglio, gli esaminatori di giro si riuniranno in Napoli, ed uniti a' due esaminatori professori formeranno il *giurì* di ammessione. Questo sarà preseduto dal governatore e dal comandante in secondo della scuola.

76. Nel *giurì* si determinerà la lista per ordine di merito di tutti i candidati giudicati in istato di essere ammessi, e si dirigerà dal governatore al Ministro della guerra che spedirà le lettere di ammessione secondo l'ordine della lista medesima e nel numero delle piazze da provvedersi.

77. Gli allievi ammessi alla terza divisione soltanto avranno il grado di sergenti di artiglieria: e così essi che gli altri esaminati ed approvati per l' ammessione saranno obbligati di presentarsi alle scuole nel primo di novembre. I primi riceveranno pel loro viaggio l' indennità del loro grado, senza essere obbligati a seguire le tappe ordinarie. Questa indennità sarà loro pagata dal ramo della guerra su di un foglio

di

di rotta dal commissario di guerra del circondario del domicilio, in vista della lettera di ammessione.

78. Gli allievi della scuola sono esenti da essere chiamati all' attività della coscrizione: ma se essi ne escano senza essere impiegati dal Governo, saranno obbligati a marciare alla prima chiamata, se il loro numero ve gli destina, o vi sieno stati precedentemente chiamati.

TITOLO VIII.

Esame degli allievi per passare da una divisione all' altra, e per essere destinati al servizio dello Stato.

79. Gli allievi della prima divisione subiranno alla fine del loro anno scolastico un esame regolare per passare alla seconda. Quei che non saranno giudicati capaci di esservi ammessi, potranno restare ancora un anno, dopo del quale si ritireranno dalla scuola, qualora nel secondo esame non abbiano meritato di passare alla seconda divisione.

Lo stesso si praticherà per gli allievi che passar debbano dalla seconda alla terza, e dalla terza alla quarta.

Gli esami riguarderanno le scienze che s'in-

se

segnano in ciascuna divisione, a norma de' programmi che si stabiliranno dal Consiglio d' instruzione approvati da quello di perfezionamento.

80. Gli allievi della seconda divisione che saranno giudicati meritevoli di passare alla terza, e quelli che vi entreranno di prima ammessione, dichiarar debbono agli esaminatori il servigio al quale si destinano. Destinati intanto nelle divisioni non saranno classificati per alcun servigio. Questa classificazione avrà luogo negli esami di uscita dalla scuola, poichè il loro destino dipender dee dal profitto che essi faranno nel corso intero degli studj, nella qual' epoca si terrà conto, per quanto l'utile pubblico lo richiegga, della loro dichiarazione che sarà conservata nel processo verbale di ammessione, e che potranno essi cambiare nel solo primo anno.

81. Gli allievi della quarta divisione saranno soltanto tenuti alla fine de' loro corsi scolastici, di presentarsi all' esame per quel servizio al quale sono destinati. Quei che si rifiutano, saranno congedati dalla scuola.

82. Gli esami di uscita degli allievi che andar debbono a servire da ufficiali nella fanteria e nella cavalleria, riguardano la seconda divisione, come è stabilito nell' art. 40: e gl'insegnamenti fissati per la medesima, e che saranno stati divisati dal Consiglio d'instruzione

ed

ed approvati da quello di perfezionamento ne' programmi dati al *giurì* di esame, non differiranno da quelli di passaggio alla terza divisione.

83. L'esame di uscita degli allievi della quarta divisione che destinar si debbono al servizio dello Stato, si terrà per concorso in ogni anno nel mese di settembre. Vi si potranno presentare anche per una volta gli allievi usciti dalla scuola negli anni precedenti.

84. Il concorso sarà pubblico, e sarà eseguito in presenza di un ufficiale generale e degli agenti superiori de' pubblici stabilimenti che in ogni anno saranno invitati dal Ministro di guerra.

85. Ogni allievo della quarta divisione od ogni altro concorrente uscito dalla scuola giusta l'articolo 83, subirà tre esami: uno sulle matematiche, compresa la geometria descrittiva: il secondo sulla fisica, la chimica e sulle scienze della propria professione: ed il terzo sulla grammatica, le belle lettere ed il disegno.

86. Interverranno in tutti i suddetti esami due esaminatori di giro, ed i due esaminatori instruttori.

87. Subitochè gli esami saranno terminati, i quattro esaminatori si uniranno in *giurì* preseduto dal governatore. Questo *giurì* formerà la lista de' candidati per ordine di merito; cioè

cioè di quelli della seconda divisione che saranno dichiarati meritevoli di essere ammessi come ufficiali ne' corpi di fanteria e di cavalleria, secondo il numero degl' impieghi vacanti, e di quelli della quarta divisione che si giudicheranno atti ad essere ricevuti ne' servigj pubblici, secondo il rango che gli uni e gli altri occupano nelle suddette liste di merito.

88. Se qualche candidato, sebbene sufficientemente instruito, si trovi attaccato da qualche infermità che lo renda poco atto al servizio al quale egli aspira, il *giurì* ne manifesterà la sua opinione nel conto che esso renderà al Ministro.

89. Quelli allievi che non avranno meritato di essere ammessi ne' servizj pubblici, saranno obbligati di ritirarsi dalla scuola dopo l'anno di più che vi avranno passato. Il *giurì* di esame potrà nondimeno concedere a' medesimi ancora un secondo anno, qualora il loro attrasso nello studio sia dipeso da malattia sofferta, o qualora si riconoscano in essi talenti e buona volontà di rendersi più instruiti: ma il loro numero in tutti i casi non potrà essere maggiore di dieci.

90. Gli allievi che usciranno dalla scuola senza aver meritato alcun impiego, cominceranno dall' epoca dell'uscita il loro primo anno di coscrizione, secondochè è stato determinato nell' art. 25.

TI-

TITOLO IX.

Della corrispondenza d' instruzione che le scuole di applicazione de' servizj pubblici aver debbono colla scuola reale politecnica e militare.

91. In conseguenza degli articoli precedenti e per la loro intera esecuzione si daranno subito tutte le disposizioni per istabilire le scuole di applicazione dell'artiglieria di terra e di mare, del Genio, degl' ingegneri geografi, degl' ingegneri di costruzione marittima e di quelli di ponti e strade, onde restino fissate le convenienti relazioni d'instruzione colla scuola reale politecnica e militare.

92. Il Ministro della guerra incaricherà gli ufficiali generali e gli agenti superiori de' servizj pubblici indicati nel precedente articolo, e quelli che fan parte del Consiglio di perfezionamento, di proporre al Consiglio medesimo de' programmi d'instruzione per le scuole di applicazione, in modo che l'insegnamento sia in armonia ed interamente coordinato con quello della scuola reale.

93. Detti programmi saranno approvati definitivamente da' Ministri rispettivi per farsi subito pubblici, e perchè si eseguano nelle scuole di applicazione.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra

stra legge da Noi sottoscritta e munita del nostro sigillo si pubblichi colle ordinarie solennità in tutto il regno per mezzo delle autorità cui appartiene, le quali dovranno registrarla ed assicurarne l' adempimento.

Il nostro Ministro Segretario di Stato è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Data in Napoli il dì 13 d'agosto 1811.

Firmato, GIOACCHINO NAPOLEONE.

Il G. Giudice Ministro della giustizia.

Firmato, F. Ricciardi.

Da parte del Re,
Il Ministro Segretario di Stato.

Firmato, Pignatelli.

Pubblicata nel dì 4 di settembre 1811.

678489
SBN

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

BIBLIOTECA